

# & Fallimento crisi d'impresa

## Questioni giuridiche e operative

Mensile

Anno II

## Azione revocatoria

- Costituzione dei patrimoni destinati
- Cessione delle azioni e dei beni
- Conferimento d'azienda  
come forma di liquidazione
- Registro imprese e procedure  
di insolvenza in ambito europeo

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in a.p. - D.L. 353/2003 (conv. in L. n° 46/04) art. 1, comma 1, CNS Trento. Prezzo: euro 14,00

# Azione revocatoria e patrimoni destinati dopo la riforma

di **Ivan Libero Nocera**

**I** patrimoni destinati ad uno specifico affare sono un istituto, introdotto con la riforma del diritto societario di cui al D.L.vo n. 6 del 17 gennaio 2003, che consente ampia autonomia, funzionale ad una concezione dinamica della società per azioni, la

quale nel caso in cui voglia realizzare un obiettivo altamente rischioso, di cui la società può farsi carico solamente facendo ricorso a finanziatori terzi, adeguatamente garantiti ma senza ricorrere ai tradizionali diritti reali di garanzia sui beni sociali, può avvalersi di tale nuovo strumento <sup>(1)</sup>.

(1) Si veda *ex multis* M. Bertuzzi – G. Bozza – G. Sciumbata, *Patrimoni destinati, partecipazioni statali, s.a.a.*, in *La riforma del diritto societario*, a cura di G. Lo Cascio, Milano, 2003; M. Bianca, *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, Padova, 1996; C. Comporti, *Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *La riforma delle società. Commentario del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6* a cura di M. Sandulli – V. Santoro, II, Giappichelli, Torino, 2003, 971; G. Fauceglia, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Il Fall.*, 2003, 809; F. Ferro Luzzi, *Dei creditori dei patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Riv. dir. comm.*, 2003, I, 107; F. Fimmanò, *Le destinazioni "industriali" dei patrimoni sociali*, in *Riv. dir. priv.*, 2004, 813; V. Franceschelli, *Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *La riforma del diritto societario – Profili civili e penali*, a cura di A. Lanzi – V. Franceschelli, Giuffrè, Milano, 2004, 189; F. Gennari, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, Cedam, Padova, 2005; G. Giannelli, *Patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Società di capitali*, AA.VV. a cura di G. Niccolini – A. Stagno D'alcontres, Napoli, 2004, 1210; G. Guizzi, *Patrimoni separati e gruppi di società (articolazione dell'impresa e segmentazione del rischio: due tecniche a confronto)*, in *Riv. dir. comm.*, 2003, I, 639; B. Inzitari, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Le Società*, 2003, 295; M. Lamandini, *I patrimoni "destinati" nell'esperienza societaria. Prime note sul d.lgs. 17.1.2003, n. 6*, in *Riv. Soc.*, 2003, 490; R. Lenzi, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *La riforma del diritto societario* a cura di D. Cerri, Pisa, 2003, 225; G. Mignone, *Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Il nuovo diritto societario*, a cura di G. Cottino – G. Bonfante – O. Cagnasso – P. Montalenti, II, Zanichelli, Bologna, 2004, 1635; Natali, *Riflessioni in tema di amministrazione del patrimonio destinato*, in *Le Società*, 2007, 139; L. Rizzi – E. Tosti, *Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare*, in *PMI*, 12, IX, 2003, 15; L. Salamone, *Sui patrimoni destinati a specifici affari, Profili patrimoniali e finanziari della riforma*, a cura di S. Montagnani, Milano, 2004; Santagata, *I patrimoni destinati a "specifici affari"*, in *Il nuovo diritto societario*, a cura di S. Ambrosini, Giappichelli, Torino, 2005, 357; D. Santosuosso, *I patrimoni destinati*, in *Diritto e pratica delle società*, X, 2003, 24; F. Toschi Vespasiani, *I patrimoni ed i finanziamenti destinati ad uno specifico affare nella riforma del diritto societario*, in *Studium iuris*, 2004, 587; A. Zoppini, *Primi appunti sul patrimonio separato della società per azioni*, in *Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private*, a cura di P. Benazzo – S. Patriarca – G. PRESTI, Giuffrè, Milano, 2003.

## ■ APPROFONDIMENTI

Non è tuttavia peregrina l'ipotesi che la costituzione del patrimonio destinato si compia in una fase in cui la società sia in stato di insolvenza, prossima al fallimento o già dichiarata fallita. **Si rivela opportuno dunque interrogarsi sulla possibile relazione tra patrimonio destinato e azione revocatoria, la quale assume rilevanza basilare giacché rappresenta da una parte uno dei principali mezzi di tutela dei creditori, dall'altro un elemento di limitazione dell'autonomia patrimoniale della società.**

L'analisi si concentrerà sul patrimonio destinato di tipo "operativo" o "industriale" ai sensi dell'art. 2447 bis lett. a), c.c., dal momento che è pacifica la revocabilità del contratto di finanziamento destinato allo specifico affare, di cui alla lett. b), dello stesso articolo, essendo questi assimilabile agli atti a titolo oneroso costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente contratti (art. 67, comma secondo, L.F.) (2).

Tale disamina è imposta dalla recente riforma della legge fallimentare attuata con il D.L.vo n. 5/2006 la quale ha disciplinato gli effetti del fallimento della società su eventuali patrimoni e finanziamenti

destinati, tentando di comporre le numerose difficoltà di coordinamento con la disciplina fallimentare rappresentate non solo dalla problematica configurazione di una procedura concorsuale autonoma per i patrimoni destinati, ma anche dall'esigenza di completare la lacunosa disciplina codicistica relativa alle conseguenze del fallimento della società sulle entità patrimoniali separate.

La nuova legge fallimentare dunque, se non sembra contenere alcuna disposizione sulla revocabilità dell'atto costitutivo (come anche la successiva riforma di cui al D.L.vo n. 169/2007), sancisce all'art. 67 bis, L.F., l'esperibilità dell'azione revocatoria fallimentare in relazione agli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare, precisando che «il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della società» (3).

### Revocatoria fallimentare dopo la riforma del 2007

Per una migliore comprensione delle problematiche relative ai rapporti tra revocatoria e patrimoni destinati si rende oppor-

(2) In relazione ai finanziamenti destinati, l'art. 72 ter, L.F., dispone che il fallimento della società non ha come sua conseguenza necessaria lo scioglimento del contratto di finanziamento, quando non impedisce la realizzazione dell'affare specifico. Il contratto di finanziamento, quindi, resta in corso di esecuzione ben potendo rappresentare una risorsa patrimoniale anche per la società fallita e, quindi, per i suoi creditori, con l'opzione che a continuarlo in luogo della società può essere o il curatore, sentito il comitato dei creditori (senza autorizzazione del giudice delegato), ovvero, alternativamente e subordinatamente il finanziatore.

(3) Per una disamina della legge fallimentare si vedano AA.VV., *La riforma della legge fallimentare*, a cura di A. Nigro – M. Sandulli, Giappichelli, Torino, 2006, 123; AA.VV., *Il diritto fallimentare riformato, Commento sistematico*, a cura di G. Schiano di Pepe, Cedam, Padova, 2007, 85; AA.VV., *La legge fallimentare, Commento teorico-pratico*, a cura di M. Ferro, Cedam, Padova, 2007; S. Bonfatti – P.F. Censoni, *Manuale di diritto fallimentare*, Cedam, Padova, 2007; Id., *Disposizioni correttive – Aggiornamento*, Cedam, Padova, 2008; C. Cecchella, *Il diritto fallimentare riformato*, IlSole24Ore Pirola, Milano, 2007; L. Guglielmucci, *Diritto fallimentare*, Giappichelli, Torino; A. Jorio – M. Fabiani, *Il nuovo diritto fallimentare*, Zanichelli, Bologna, 2007; S. Sanzo – A. Bianchi, *Manuale delle procedure concorsuali*, Il Sole24Ore Pirola, Milano, 2008; e in particolare sull'azione revocatoria S. Bonfatti – P.F. Censoni, *La riforma della disciplina dell'azione revocatoria fallimentare e del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione*, Cedam, Padova, 2006 e G. Terranova, *La nuova disciplina delle revocatorie fallimentari*, Cedam, Padova, 2006.

tuna un breve esame della revocatoria fallimentare come novellata, nella sua relazione con l'analogo strumento ordinario di cui all'art. 2901 c.c.

L'azione revocatoria fallimentare di cui all'art. 67, L.F., si articola ora su quattro commi: i primi due chiariscono le fattispecie che rientrano nel campo di operatività della revocatoria fallimentare; i secondi pongono a riparo dalla revocabilità taluni atti che sarebbero altrimenti compresi nel raggio dell'azione <sup>(4)</sup>.

Rispetto alla disposizione precedente alla riforma si nota senza dubbio un rilevante depotenziamento del più proficuo degli strumenti utilizzabili dai curatori per il ripristino della garanzia patrimoniale, a partire dalla **riduzione ad un anno del periodo in cui "aleggia il sospetto"** <sup>(5)</sup>, **realizzata nell'intento di garantire un più rapido consolidamento degli atti posti in essere nell'esercizio dell'impresa**. Tale dimidiazione del periodo sospetto legale disincentiva l'utilizzo della

revocatoria fallimentare promuovendo l'impiego dell'azione ordinaria ex art. 2901 e ss. c.c. come strumento di ricostituzione del patrimonio del debitore <sup>(6)</sup>.

Benché non sia possibile, data l'ampiezza dell'argomento, affrontare in questa sede la dibattuta tematica relativa alla natura dell'azione *de qua* ed ai rapporti tra revocatoria fallimentare e ordinaria, bisogna ricordare che la disciplina si distingue sia sul piano del presupposto soggettivo del *consilium fraudis*, laddove nell'azione revocatoria fallimentare è individuato nella conoscenza dello stato di insolvenza in capo al terzo acquirente, mentre nell'azione revocatoria ordinaria è la conoscenza del pregiudizio in capo al debitore, oltre che al terzo acquirente (eccetto che per gli atti a titolo gratuito in cui la buona fede dell'acquirente non rileva anche per il rimedio fallimentare previsto dall'art. 64, L.F.), sia sul piano del presupposto oggettivo, in quanto nell'azione ordinaria questo è identificato nel pregiudizio alle

(4) Sfugge a tale schema l'esenzione di cui all'art. 67, terzo comma, lett. b), in quanto l'irrevocabilità delle rimesse transitate su conto corrente bancario appare configurata come regola, mentre la loro revocabilità come eccezione. In merito cfr. N. Abriani – L. Quagliotti, *An e quantum della "novissima" revocatoria delle rimesse bancarie*, in *Il Fall.*, 2008, 377.

(5) È opportuno rilevare come nelle legislazioni dei Paesi più affini al nostro sia maggiore. In particolare nella normativa tedesca è più lungo per gli atti a titolo gratuito [quattro anni (§ 134 InsO)], per gli atti intenzionalmente pregiudizievoli e per gli atti costitutivi di garanzie per il rimborso del credito alla restituzione di finanziamenti sostitutivi di apporti di capitale [dieci anni (§ 133 e § 135 e ss. InsO)], e solo per alcuni è ridotto a tre mesi [per pagamenti e garanzie (§§ 130 e 131 InsO) e per gli atti direttamente pregiudizievoli (§ 132 InsO)] (2); in quella francese, nella quale sopravvive il sistema della retrodatazione dell'insolvenza, può raggiungere la durata di un anno e mezzo (art. 621-7 *code de commerce*); in quella spagnola, il periodo sospetto legale è di due anni (art. 71, primo comma *ley concursal*). Sul punto si veda *La legge tedesca sull'insolvenza (Insolvenzordnung) del 5 ottobre 1994*, a cura di L. Guglielmucci, Giuffrè, Milano, 2000, 105 e G. Falcone, *La riforma concorsuale spagnola*, Giuffrè, Milano, 2006.

(6) Secondo una ricerca dell'Assonime, pubblicata nel settembre 2007 (disponibile sul sito [www.assonime.it](http://www.assonime.it)), le azioni revocatorie fallimentari sarebbero drasticamente diminuite nella quasi totalità dei diciannove tribunali che hanno risposto al questionario, con un sostanziale azzeramento registrato nei Tribunali di Bari (-100%), Milano (-99%), Roma (-90%), Firenze e Prato (-80%). In merito si veda N. Nisivoccia, *La revocatoria non ha più tempo. Il dimezzamento del periodo sospetto paralizza l'azione. Decisive anche le novità sulle rimesse bancarie*, in *IlSole24Ore*, 22 settembre 2007, 29. È possibile tuttavia imputare la responsabilità di quanto accade anche ai curatori fallimentari, come sostiene M. Fabiani, *Il decreto correttivo della riforma fallimentare*, in *Foro it.*, 2007, V, 233.

## ■ APPROFONDIMENTI

ragioni dei creditori, laddove nella corrispondente azione fallimentare è rappresentato dal compimento dell'atto nel periodo sospetto (7).

Vale qui solo accennare alla disputa in merito al problema del danno nell'azione revocatoria fallimentare tra i sostenitori della tesi indennitaria e quelli della tesi antindennitaria (8), giacché dalla riforma non emerge alcun apporto ad alcuna delle succitate posizioni. Tale dibattito, dopo una prima prevalenza della tesi indennitaria, ha registrato un'inversione di tendenza a favore della tesi redistributiva culminata con la recente pronuncia n. 7028/2006 delle Sezioni Unite della Cassazione.

La concezione antindennitaria prescinde dall'effettivo pregiudizio cagionato al patrimonio del debitore dall'atto contestato, considerando unicamente la "funzione redistributiva" della revocatoria, ovvero la ripartizione delle perdite tra coloro che hanno intrattenuto rapporti con il fallito. L'azione dunque assume le vesti di una semplice sanzione di inefficacia di atti

posti in essere in un determinato arco temporale dal fallito, travolgendo anche i c.d. atti normali di gestione. Siffatto orientamento considera quindi la revocatoria fallimentare fondata su un'esigenza di restituzione e non risarcitoria. Al contrario la teoria indennitaria sostiene che il presupposto oggettivo della revocatoria fallimentare consista nella lesione al patrimonio del debitore provocata dagli atti soggetti a revoca e nella frode perpetrata a pregiudizio dei creditori.

È sufficiente ricordare che l'azione revocatoria sia essa ordinaria o fallimentare, individua la sua funzione nella **tutela dei creditori contro la lesione della garanzia patrimoniale: è opportuno dunque valutare quando gli atti compiuti dal debitore e, in relazione alla revocatoria fallimentare, anche quelli incidenti sul suo patrimonio benché non da lui compiuti, siano astrattamente pregiudizievoli ai creditori** (9).

Oltre infatti agli atti a titolo gratuito e agli atti a titolo oneroso a corrispettivo ina-

(7) L'orientamento giurisprudenziale dominante ritiene che le due azioni abbiano lo stesso fondamento giuridico, differenziandosi quella fallimentare solo per le notevoli agevolazioni, sul piano processuale, in ordine alla prova dei presupposti: Cass. 25 giugno 1980, n. 3983, in *Foro it.*, 1980, I, 2780; Cass. civ., sez. I, 3 settembre 1999, n. 9271, in *Il Fall.*, 2000, 1126; Cass. 5 marzo 2001, n. 3134, in *Il Fall.*, 2002, n. 679. In dottrina si vedano F. Ferrara jr., voce *Azione revocatoria fallimentare*, in *Enc. dir.*, IV, Milano, 1959, 609; A. Bonsignori, voce *Revocatoria fallimentare*, in *Dig. disc. priv.*, XII, Torino, 1996, 474; R. Provinciali, *Trattato di diritto fallimentare*, II, Milano, 1974, 1145; A. Maffei Alberti, *Il danno nella revocatoria*, Cedam, Padova, 1970; S. Satta, *Diritto fallimentare*, Cedam, Padova, 1996, 255.

(8) Per una disamina delle posizioni relative al fondamento indennitario o antindennitario del presupposto oggettivo dell'azione revocatoria si veda A. Jorio, *Le crisi d'impresa. Il Fallimento*, Giuffrè, Milano, 2000, 413. In particolare tra i sostenitori della tesi indennitaria si vedano F. Ferrara, *Il fallimento*, Giuffrè, Milano, 1995, 423; G. Ragusa Maggiore, *Istituzioni di diritto fallimentare*, Cedam, Padova, 1994, 200; in giurisprudenza: Cass. n. 4221/1956; Cass. n. 1472/1971; Cass. n. 1626/1975; Cass. civ., 4 maggio 1983, n. 3050. Tra i fautori della posizione distributiva o antindennitaria si vedano su tutti G. Campobasso, *Diritto Commerciale*, Utet, Torino, 1997, 342; A. Maffei Alberti, *Il danno nella revocatoria*, Cedam, Padova, 1970, 151, e le pronunce: Cass. civ., sez. I, 20 settembre 1991, n. 9853; Cass. civ., 16 settembre 1992, n. 10570; Cass. civ., 12 novembre 1996, n. 9908; Cass. civ., sez. I, 19 febbraio 1999, n. 1390; Cass. n. 403/2001; Cass. civ., sez. I, 14 novembre 2003, n. 17189.

(9) Sull'ampio dibattito in merito all'evoluzione del concetto di danno oltre a U. Natoli, *Azione revocatoria, revocatoria ordinaria*, in *Enc. Diritto*, IV, Giuffrè, Milano, 893 e L. Bigliuzzi Geri, voce *Revocatoria (azione)*, in *Enc. Dir.*, XXVII, Giuffrè, Roma, 1991, si vedano G. Bonelli, *Del fallimento*, in *Commentario al Codice di commercio* a cura di V. Andrioli, I, Vallardi, Milano, 1938, 851; Eula, *Dei mezzi di conservazione della*

deguato che riducono il patrimonio del debitore, e agli atti che modificano qualitativamente il patrimonio del debitore (quali ad esempio il conferimento di beni in società), **sono idonei a comportare una lesione del diritto dei creditori quegli atti i quali producono una differenziazione dei creditori in più classi, accordando ad alcuni un soddisfacimento preferenziale o esclusivo: è il caso degli atti costitutivi di patrimoni separati tra cui insieme al conferimento in fondo patrimoniale, alla costituzione di un trust, all'atto di destinazione trascritto ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., si colloca la costituzione di patrimonio destinato di cui agli artt. 2447 bis e ss. c.c.** <sup>(10)</sup>.

Ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria secondo l'art. 2901 c.c. non è tuttavia sufficiente che l'atto provochi un pregiudizio in astratto ma è necessario che l'atto incida sulla capacità del patrimonio residuo al soddisfacimento dei creditori. L'*actio pauliana* costituisce strumento di tutela azionabile dai creditori contro gli atti del debitore non ancora insolvente, e dunque successivamente al compimento dell'atto di disposizione il patrimonio residuo del debitore potrebbe ancora integrare il soddisfacimento dei suoi creditori <sup>(11)</sup>.

In relazione all'azione revocatoria fallimentare invece il pregiudizio non deve essere inteso in concreto giacché l'azione è proponibile solo quando il debitore si trovi in uno stato di decozione economica già investata e successivamente accertata dalla sentenza dichiarativa di fallimento, da cui dunque il principio di diritto secondo il quale **nella revocatoria fallimentare il danno consiste nella lesione della *par condicio creditorum* che, con presunzione legale assoluta, viene fatta discendere dal compimento dell'atto vietato nel periodo indicato dal legislatore.**

### Azione revocatoria e separazione patrimoniale

È pacifico che, sebbene il patrimonio del debitore rappresenti la garanzia comune dei creditori, risulta possibile scorporare parte di quella garanzia tramite i mezzi di separazione patrimoniale, i quali una volta decorso il termine di esperibilità dell'azione revocatoria imprimono al bene segregato una destinazione esclusiva al soddisfacimento di una determinata parte di creditori.

Se, come ribadito di recente dalle Sezioni Unite <sup>(12)</sup>, il pregiudizio nella revocatoria fallimentare è *in re ipsa*, **l'atto di costituzione di un patrimonio separato**

---

*garanzia patrimoniale*, in *Comm. Cod. civ.* diretto da M. D'Amelio – E. Finzi, Firenze, 1943, 854; F. Vassalli, *Sulla revoca della vendita al giusto prezzo. Profili del danno e del nesso causale nella disciplina degli atti in frode ai creditori*, in *Giur. Comm.*, 1974, I, 289; Nicolò, *Della tutela dei diritti. Surrogatoria. Revocatoria, artt. 2901-2904*, in *Comm. Cod. civ.*, a cura di Scialoja – Branca, Zanichelli, Bologna-Roma, 1962, 217; A. Maffei Alberti, *Il danno nella revocatoria*, Cedam, Padova, 1970.

(10) Sul tema si veda Cass. civ., sez. III, 27 ottobre 2004, n. 20813, in *Giust. Civ. mass.*, 2005; cfr. inoltre Cass. civ., sez. I, 26 febbraio 2002, n. 2792, con nota di A. Barbieri, *Condizioni per l'esercizio della revocatoria ordinaria*, in *Fall.*, 2003, 43 e Cass. civ., 17 gennaio 1984, n. 402, in *Giur. It.*, 1984, 912.

(11) In proposito cfr. Cass. civ., sez. I, 11 novembre 2003, n. 16915, in *Il Fall.*, 2004, 899, con nota di C. Trentini. Si veda sul punto *ex multis* U. Natoli, *op. cit.*; L. Bigliazzi Geri, *op. cit.*; Nicolò, *op. cit.*; A. Maffei Alberti, *op. cit.*

(12) Cass. civ., sez. un., 28 marzo 2006, n. 7028, in *Il Fall.*, 2006, 1133, con nota di A. Patti. Nel caso oggetto del giudizio, si trattava della revocabilità, ex art. 67, secondo comma, L.F., di una vendita di un immobile effettuata da un imprenditore nell'anno antecedente all'intervenuta dichiarazione di fallimento, il quale aveva utilizzato parte del prezzo per il pagamento di un credito privilegiato. Il ricorrente denunciava

## ■ APPROFONDIMENTI

**sarà revocabile, a prescindere dalla sussistenza di un danno, ogniqualvolta determini una disparità di trattamento tra i creditori determinando un *vulnus* del principio della *par condicio creditorum*, e dunque ogniqualvolta dalla ripartizione dell'attivo emerga che un creditore abbia tratto maggior vantaggio rispetto ai creditori concorsuali in seguito all'atto segregativo.**

Ponendo mente ad un patrimonio separato tuttavia in tale posizione emerge un punto critico in merito all'esigenza di una verifica in concreto dell'esistenza dei creditori eventualmente danneggiati (13), giacché se si individua il presupposto dell'azione nella lesione delle regole della *par condicio*, allora non si può prescindere dalla prova dell'esistenza e dell'ammissione allo stato passivo dei creditori (14).

Nel contesto della separazione patrimoniale nel diritto societario l'azione revocatoria esplica in pieno la sua finalità di tutela giacché consente di contrastare i disegni strategici dell'organo amministrativo della società il quale, avendo a disposizione mezzi di segregazione patrimoniale, è tentato dall'effettuare travasi di risorse tra patrimoni violando l'autonomia dei centri di profitto con l'inevitabile pregiudizio delle ragioni creditorie, vittime di un

“abuso segregativo” (15). In tali casi la **revocatoria concorsuale assolve la funzione di ripristinare l'equilibrio economico tra i diversi compendi autonomi di una società, alterato dagli scambi di ricchezza dei rapporti intergestori.**

Non è infatti insolita la situazione in cui atti imputati formalmente dagli amministratori al patrimonio destinato non siano in realtà funzionali allo specifico affare ma volti ad estinguere un'obbligazione assunta dalla società, o allo stesso modo la messa in atto di politiche predatorie da parte dell'organo amministrativo della società *multibusiness* finalizzate a trasferire le passività su alcuni compendi destinati ad imprese in crisi, a vantaggio di alcune determinate unità produttive, realizzando una sorta di “patto leonino” *infrasocietario* (16).

**L'azione revocatoria dunque si manifesta in questo ambito in una duplice veste: strumento di reintegrazione del patrimonio incapiente del debitore e mezzo di redistribuzione di perdite tra creditori in ossequio alle regole concorsuali.**

Al fine di meglio indagare il rapporto tra azione revocatoria e patrimoni destinati, può risultare utile avvalersi di un approccio analogico (17) considerando l'affine

---

la violazione dell'art. 67, L.F., nonché vizi di motivazione in ordine alla revocabilità del negozio traslativo, erroneamente presupposta dalla Corte di merito, nonostante parte del prezzo ricavato fosse stata destinata all'estinzione di un credito ipotecario, vantato sull'immobile stesso.

(13) Sul punto si veda L. Guglielmucci, *Le azioni di ricostituzione del patrimonio*, in *Il Fall.*, 2007, 1044, laddove richiama alcune pronunce di merito relative ad un'ipotesi di fondo patrimoniale che hanno infatti dichiarato l'acquisibilità al fallimento come patrimonio separato dei beni del fondo, implicando l'esistenza di creditori aventi titolo al soddisfacimento su quei stessi beni. In particolare si osservi Trib. Ragusa 8 marzo 1990, in *Giur. comm.*, 1991, II, 61; Trib. Catania, 31 ottobre 1985, *ivi*, 1987, II, 622.

(14) In merito Cass. civ., sez. I, 6 agosto 2004, n. 15257, in *Il Fall.*, 2005, 748.

(15) G. Fauceglia, in *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Il Fall.*, 2003, 812, parla di «concretizzazione di un fenomeno di esenzione quantitativa della responsabilità patrimoniale». Cfr., inoltre, N. Rocco di Torrepadula, *Patrimoni destinati e insolvenza*, in *Giur. comm.*, 2004, I, 8.

(16) Si veda in merito l'attenta analisi di R. Santagata, in *Patrimoni destinati e rapporti intergestori*, Giappichelli, Torino, 2005.

(17) Per un paragone tra patrimoni destinati e fondo patrimoniale si veda D. Rossano, *Fondo patrimoniale e patrimoni destinati*, in *Notariato*, 2003, 423; S. Scarafoni, *I patrimoni di destinazione: profili societari*

istituto del fondo patrimoniale (18).

La giurisprudenza in modo unanime ha affermato l'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria nei confronti dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale (19) laddove è inibito ai creditori, ai sensi dell'art. 170 c.c., di aggredire i beni conferiti nel fondo per obbligazioni che il creditore conosceva essere state contratte per scopi estranei ai bisogni della famiglia (20). In relazione a tale istituto è stata più volte affermata la possibilità di revoca *ex lege* qualificando tale atto come atto a titolo gratuito ai fini dell'art. 64, L.F. (21), sul presupposto della non ricomprensione dello stesso nell'oggetto del fallimento. La

sussistenza di tale presupposto non è tuttavia unanimemente accettata in dottrina.

Un primo indirizzo, maggioritario in dottrina e giurisprudenza, sostiene infatti la completa insensibilità al fallimento del fondo patrimoniale rispetto al fallimento del coniuge imprenditore, motivando in base all'applicazione analogica dell'art. 46, n. 3, L.F., e alla non titolarità dei beni del fondo esclusivamente in capo al fallito, da cui si deduce la mancata soggezione al fallimento sia della quota del coniuge *in bonis* sia della quota propria del fallito oggetto della comunione indivisibile, la quale potrebbe comprendersi solo nell'ipotesi in cui il falli-

---

*ri e fallimentari*, in *Dir. fall.*, 2004, I, 72; M. Lamandini, *I patrimoni destinati nell'esperienza societaria. Prime note sul d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, in *Riv. Società*, 2003, 490; S. Locorotolo, *Patrimoni destinati e insolvenza*, Edizioni scientifiche, Napoli, 2005.

(18) Nell'ambito delle convenzioni matrimoniali la disciplina del fondo patrimoniale (artt. 167 ss. c.c.) costituisce un sicuro esempio di patrimonio di destinazione, spesso usato per sottrarre beni alla massa dei creditori, qualora si versi in una situazione vicina all'insolvenza. Se si considera infatti l'oggetto del fondo patrimoniale si nota come, in ossequio all'art. 167, comma 1, c.c., la possibilità di costituire un fondo è ristretta solo ai beni immobili, mobili registrati e titoli di credito, di proprietà dei coniugi o di terzi, i quali sono sottoposti ad un vincolo di destinazione per mezzo di un atto assoggettato alle forme di pubblicità previste dagli artt. 2647, comma 2, e 1685 c.c. (trascrizione nei registri mobiliari ed immobiliari) e dall'art. 162 c.c. (annodamento a margine dell'atto di matrimonio). Cfr. G. Gabrielli, *Patrimonio familiare e fondo patrimoniale*, in *Enc. dir.*, XXXII, Giuffrè, Milano, 1982, 293.

(19) Il conferimento in fondo patrimoniale si differenzia dal conferimento in società, perché in quest'ultimo caso nel patrimonio del debitore, costituente la garanzia comune dei creditori, al bene conferito è sostituita la partecipazione sociale, espropriabile sia pure meno agevolmente, se si tratta di partecipazioni a società di capitali o suscettibile di liquidazione ex art. 2270, secondo comma, c.c., se si tratta di partecipazioni a società personali – e pertanto l'atto è a titolo oneroso. In caso invece di conferimento in fondo patrimoniale il bene è sottratto alla garanzia comune dei creditori e destinato esclusivamente a costituire la garanzia dei creditori di cui all'art. 170 c.c., sicché l'atto è considerato a titolo gratuito. In questo senso si veda *ex multis*, Cass. civ., sez. I, 25 luglio 1997, n. 6954, in *Il Fall.*, 1998, 679.

(20) Sul punto cfr. da ultimo, Cass. civ., sez. I, 7 marzo 2005, n. 4933, in *Mass. Giust. civ.*, 2005, «il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, che può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria, in quanto rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni (art. 170 c.c.), così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti». Si veda inoltre Cass. civ., sez. III, 2 agosto 2002, n. 11537, in *Riv. not.*, 2003, 444; Cass. civ., sez. III, 17 giugno 1999, n. 6017, in *Foro it.*, 2000, I, 1258 con nota P. Laghezza, *Costituzione del fondo patrimoniale e azione revocatoria*. In dottrina oltre a L. Calvosa, *Fondo patrimoniale e fallimento*, Giuffrè, Milano, 2003, si veda G.C. Botti, *Il fondo patrimoniale: pubblicità, opponibilità e strumenti di reazione dei terzi creditori (a proposito di Corte Cost. 6 aprile 1995, n. 111)*, in *Il dir. di fam. e delle pers.*, 1998, I, 393.

(21) In proposito cfr. Trib. Milano, sez. II, 29 dicembre 2005, n. 13946, in *Giustizia a Milano*, 2006, 16; Trib. Torino, 15 aprile 2005, in *Giur. it.*, 2005, 1859, e tra le pronunce di legittimità Cass. civ., sez. I, 23 marzo 2005, n. 6267, in *Giust. Civ. Mass.*, 2005; Cass. civ., sez. I, 8 settembre 2004, n. 18065, in *Giust. Civ. Mass.*, 2004.



## ■ APPROFONDIMENTI

mento fosse causa di scioglimento del fondo patrimoniale (22).

Altro orientamento ritiene invece il fallimento causa di scioglimento del fondo patrimoniale considerando non esaustivo l'elenco di fattispecie di cessazione previste dall'art. 171 c.c. alle quali, in ossequio all'ultimo comma di quest'ultima disposizione che fa rinvio alle norme sullo scioglimento della comunione legale in assenza di prole, dovrebbero aggiungersi le ipotesi contemplate dall'art. 191, primo comma, c.c. in tema di comunione legale, tra le quali si rinviene il fallimento di uno dei coniugi (23).

Un terzo indirizzo infine suffraga la tesi secondo la quale in caso di fallimento di uno dei coniugi si verificherebbe l'apprensione *pro quota* all'attivo concorsuale dei beni conferiti nel fondo, i quali realizzerebbero una massa separata funzionale al soddisfacimento esclusivo dei creditori familiari con la conseguente possibilità per i creditori familiari di insinuarsi anche nel passivo generale (24).

La soluzione maggioritaria dell'insoggettabilità a fallimento del fondo patrimoniale

pone questo strumento di separazione al riparo dalle pretese creditorie del coniuge imprenditore che "esternalizzerebbe" il rischio dell'attività di impresa, sopportato unicamente dai creditori (25). Tuttavia la gratuità dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale comporta la possibilità di dichiarazione di inefficacia rispetto ai creditori ai sensi dell'art. 64, L.F., in quanto atto a titolo gratuito compiuto dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento (26).

Conseguentemente sarà probatoriamente più facile esperire l'azione revocatoria ordinaria giacché il creditore sarà esonerato dalla prova dell'elemento soggettivo, non dovrà cioè dimostrare la consapevolezza in capo all'altro coniuge del danno ai creditori causato dall'atto (27).

**Altra analogia è individuabile con il conferimento in società, parallelismo "naturale" giacché l'istituto dei patrimoni destinati individua la sua legittimazione causale nel costituire uno strumento alternativo più economico e rapido rispetto alla soluzione canonica di costituzione di un'apposita control-**

(22) Sul punto cfr. L. Calvosa, *op. cit.*, 25; G. Gabrielli, *op. cit.*, 293. Nella giurisprudenza di legittimità si vedano Cass. civ., sez. I, 28 novembre 1990, n. 11449, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1991, I, 640 con nota di A. Porrari; Cass. 20 giugno 2000, n. 8379, in *Giust. civ.*, 2000, I, 2584.

(23) Sostengono tale posizione tra gli altri G. Oppo, *Famiglia e impresa, in La riforma del diritto di famiglia dieci anni dopo. Bilanci e prospettive*, Cedam, Padova, 1986, 257; M. S. Spolidoro – A. Ravo, *Il fondo patrimoniale: profili civilistici, fiscali, fallimentari*, in *Dir. fall.*, 1990, I, 973.

(24) Così E. Frascaroli Santi, *Fondo patrimoniale*, in *Dir. fall.*, 1978, I, 475; A. Bonsignori, *Aspetti sostanziali del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, in *Tratt. dir. civ.*, diretto da P. Rescigno, 18 IV, Utet, Torino, 1983, 471; C.M. Bianca, *Diritto civile. La famiglia – Le successioni*, Giuffrè, Milano, 2001, 138; F. Galletta, *I regolamenti patrimoniali tra i coniugi*, Jovene, Napoli, 1990. Nello stesso senso si rinven- gono alcune pronunce adesive: App. Ragusa, 8 marzo 1990, in *Giur. comm.*, 1991, 61 con nota di C. Costa; App. Catania, 12 giugno 1991, in *Dir. fall.*, 1991, 819.

(25) Cfr. L. Guglielmucci, in G. De Ferra – L. Guglielmucci, *Effetti del fallimento per il fallito*, in *Comm. Scialoja-Branca alla legge fallimentare*, a cura di F. Bricola – F. Galgano – G. Santini, Artt. 42-50, Zanichelli, Bologna – Roma, 1986, 80; R. Viale, *Fondo patrimoniale e fallimento*, in *Riv. dir. proc.*, 1989, 498.

(26) In proposito cfr. Cass. civ., sez. III, 17 giugno 1999, n. 6017, in *Foro it.*, 2000, I, 1258; Cass. civ., sez. III, 22 gennaio 1999, n. 591, in *Foro it.*, 1999, I, 1469; Cass. civ., sez. I, 18 marzo 1994, n. 2604, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, I, 264.

(27) Si veda in proposito Cass. civ., sez. III, 2 agosto 2002, n. 11537, in *Riv. not.*, 2003, 444; Cass. civ., sez. III, 17 giugno 1999, n. 6017, in *Foro it.*, 2000, I, 1258; Trib. Napoli, 12 dicembre 2001, in *Il fall.*, 2002, 775.

**lata, ovvero l'erogazione di un prestito da parte di terzi finanziatori** <sup>(28)</sup>, **come si evince dalla Relazione al D.L.vo n. 6/2003** <sup>(29)</sup>.

L'identica *ratio* delle norme strutturali dell'istituto dei patrimoni destinati con il conferimento in società come punto di paragone per una comparazione in tema di azione revocatoria è stata sottolineata in dottrina <sup>(30)</sup> evidenziando che **nell'ipotesi in cui l'insolvenza della società preesista alla costituzione del patrimonio destinato, si possa realizzare la revocabilità della delibera costitutiva**

**dello stesso patrimonio separato.**

L'assenza di alterità soggettiva del patrimonio separato escluderebbe il terzo partecipante dell'atto dannoso ma non anche il pari concorso dei creditori generali della società conferente, i quali si potrebbero dunque avvalere dell'azione revocatoria in funzione della reintegrazione della medesima garanzia di cui beneficino come si è visto, in casi analoghi, i creditori personali del coniuge imprenditore sui beni del fondo patrimoniale (artt. 167 ss. c.c.).

(28) Si veda in merito R. Santagata, *Patrimoni destinati ed azioni revocatorie (tra diritto attuale e prospettive di riforma)*, in *Riv. dir. comm.*, 2005, 295; M. Lamandini, *I patrimoni destinati nell'esperienza societaria. Prime note sul d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, in *Riv. soc.*, 2003, 502; S. Locorotolo, *Patrimoni destinati e insolvenza*, Edizioni scientifiche, Napoli, 2005; Id., *Patrimoni destinati, insolvenza ed azione revocatoria*, in *Il diritto fallimentare delle società commerciali*, 2006, 117; R. Partisani, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare nella legge delle insolvenze*, in *Contr. Impr.*, 2006, 1559. In merito alla revocabilità dell'atto di conferimento in società quale atto traslativo a titolo oneroso cfr. Trib. Verona, 13 agosto 2003 in *Giur. merito*, 2004, 1140; Cass. civ., sez. I, 19 febbraio 2000, n. 1904, in *Riv. notariato*, 2001, 497; Cass. civ., sez. I, 18 febbraio 2000, n. 1804, in *Giur. comm.*, 2001, II, 783; Trib. Roma, 17 dicembre 1999, in *Giur. romana*, 2000, 300.

(29) L'intenzione del legislatore della riforma era quella di offrire uno strumento che permettesse di poter conseguire il risultato di frammentare il rischio d'impresa senza dar vita ad un gruppo di società e quindi senza dover moltiplicare soggetti giuridici, cariche sociali, senza dover affrontare le lungaggini e le complicazioni di un procedimento di scissione o di conferimento d'azienda, sebbene secondo le rilevazioni pubblicate da *IlSole24Ore* del 10 dicembre 2007, che riporta dati di Infocamere, l'istituto non ha avuto il successo previsto non registrandosi alcun patrimonio o finanziamento destinato. Sul punto si veda G. Campobasso, *L'impatto della riforma sul sistema societario italiano: l'esperienza dei primi anni di applicazione*, in *Notariato*, 2008, 305.

(30) S. Locorotolo, in *Patrimoni destinati, insolvenza e azione revocatoria*, in *Dir. fall.*, 2005, 89, e Id., *Patrimoni destinati ed insolvenza*, Foggia, 2005, 114 precisa che «l'analogia tra patrimonio destinato e costituzione di nuova società non può che limitarsi ad alcuni profili costitutivi anche se l'ampiezza, quanto a contenuto, della delibera costitutiva del patrimonio destinato attenua il peso della carenza di procedimenti dedicati alla determinazione del valore dei beni e della successiva fase della verifica». F.S. Martorano, in *La revocatoria dei conferimenti nelle società di capitali*, Giuffrè, Milano, 2000, 42, evidenzia che l'apporto in società, in quanto attribuzione patrimoniale compiuta in vista del conseguimento di un'utilità compensativa e che si inserisce in un rapporto obbligatorio dotato di corrispettività, sia pure eventuale e differita, si presenta come una fattispecie tipica rispetto all'archetipo negoziale assunto dal legislatore nel codice e nella legge fallimentare. In giurisprudenza, si veda *ex multis* Cass. civ., sez. I, 26 febbraio 2002, n. 2792, in *Mass. Giust. civ.*, 2002, 316 laddove si individuano gli estremi dell'*eventus damni* nella costituzione d'una società nella quale fu conferito l'usufrutto decennale sulla stessa azienda vinicola della conferente. Per le problematiche relative alla revocabilità di questo si veda F.S. Martorano, *op. cit.*; A. Niutta, *La revocabilità dei conferimenti nelle società per azioni*, in *Dir. fall.*, 1993, II, 617; G. Filippello, *Revocabilità del conferimento in società*, in *Giur. mer.*, 1990, I, 548, N. Rocco di Torrepadula, in *Partecipazione in società e revocatoria*, Giuffrè, Milano, 2001.

## ■ APPROFONDIMENTI

### Revocabilità degli atti incidenti sul patrimonio destinato

Si tratta ora di osservare più nel dettaglio come l'azione revocatoria fallimentare entra in rapporto con l'istituto dei patrimoni destinati ad uno specifico affare.

La riforma della legge fallimentare, come visto, prevede all'art. 67 bis, L.F., che «gli atti che incidono sul patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'art. 2447 bis, primo comma, lett. a), c.c., sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla conoscenza dello stato di insolvenza della società».

Tale previsione pur apparendo in controtendenza rispetto alla evidente riduzione dell'area soggetta alla revocatoria (basti pensare al regime delle esenzioni) realizzata a partire dal D.L. n. 35/2005, è

volta a **salvaguardare il ceto creditorio da quegli atti che abbiano prodotto un concreto danno patrimoniale alla società, al riparo del patrimonio destinato, non soggetto al fallimento secondo l'art. 155, L.F.**, se si eccettua l'affidamento al curatore della gestione e della successiva fase liquidatoria del patrimonio separato. Il patrimonio destinato allo specifico affare assume infatti debiti propri, per cui il vaglio di congruità di cui all'art. 2447 ter, lett. c), c.c. svolge, per i creditori particolari, la medesima funzione assoluta dalla soglia minima di capitale per legge imposto alla società (ex art. 2327 c.c.) per i creditori generali <sup>(31)</sup>.

Considerando dunque *de iure condito* la non fallibilità del patrimonio destinato <sup>(32)</sup>, la conoscenza dello stato di insolvenza ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria è relativa all'intera società, la quale è l'unico soggetto del quale può essere giudizialmente accertata l'incapacità di eseguire

(31) Il principio di congruità, essendo causa giuridica del patrimonio destinato, assurge a punto cardine dell'intera operazione segregativa, tanto da considerare abusiva la destinazione di beni al patrimonio separato i quali non risultavano congrui *ab origine* o rivelati tali nel corso della realizzazione dell'affare. Da ciò deriva dunque la necessità che il rapporto di congruità permanga, accompagnando l'affare nell'intero suo svolgimento. In questo senso si veda B. Inzitari, in *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Le Società*, 2003, 300; G. Fauceglia, *op. cit.*, in *Il Fall.*, 2003, 809; E. Becchetti, *La riforma del diritto societario. Patrimoni separati, dedicati e vincolati*, in *Riv. Not. Rassegna di diritto e pratica notarile*, Milano, 2003, 49. Certa dottrina avanza tuttavia alcuni dubbi in relazione all'indeterminatezza e all'inevitabile carattere di soggettività che potrebbero intaccare la rilevanza del requisito di congruità. Perplexità accresciute in quanto, posto che per l'attuazione dell'affare risulta possibile giovare dell'apporto di terzi, non è chiaro se il giudizio di congruità debba rinnovarsi dopo ogni eventuale apporto di terzi. Così C. Comporti, *op. cit.*, 971; F. Ferro Luzzi, *La disciplina dei patrimoni separati*, in *Riv. soc.*, 2002, 121; M. Lamandini, *I patrimoni "destinati" nell'esperienza societaria. Prime note sul d.lgs. 17.01.2003, n. 6*, in *Riv. Soc.*, 2003, 490; S. Locorotolo, *Patrimoni destinati e insolvenza*, Edizioni scientifiche, Napoli, 2005.

(32) Prima della riforma della legge fallimentare una parte della dottrina sosteneva l'apertura della procedura concorsuale limitatamente alla massa patrimoniale separata, nella convinzione che l'evento insolvenza concerna l'attività di impresa e non chi la eserciti, B. Meoli, *Patrimoni destinati e insolvenza*, in *Il Fall.*, 2005, 2, 113 ss.; R. Arlt, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare: le protected cell companies italiane*, in *Contr. Impr.*, 1, 2004, 340; N. Rocco di Torrepadula, *Patrimoni destinati e insolvenza*, in *Giur. comm.*, 2004, I, 8 (argomentando dalla fallibilità dell'imprenditore defunto); S. Vincere, *Patrimoni destinati ed insolvenza*, in *Giur. comm.*, 2005, 126; C. D'Ambrosio, *I patrimoni destinati nell'insolvenza*, in *Giur. comm.*, 2005, 553; G. Giannelli, *op. cit.*, 1210; M. Lamandini, *I patrimoni destinati nell'esperienza societaria. Prime note sul D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, in *Riv. Soc.*, 2003, 502. Sia consentito a tal proposito un rinvio a I.L. Nocera, *Fallimento e patrimoni destinati a uno specifico affare*, in *Il Fall.*, 2007, 873.

con mezzi ordinari le proprie obbligazioni (l'art. 207 dello schema del D.d.L. di riforma delle procedure concorsuali prevedeva invece la presunzione *iuris tantum* della *scientia decoctionis*).

**La possibilità di agire in revocatoria costituisce ovviamente un ulteriore onere a carico dei contraenti i quali per garantirsi, dovranno verificare anche le condizioni economiche della società gemmante oltre al rispetto del requisito della congruità e la capienza del patrimonio separato, al fine di evitare l'eventuale revoca dell'atto.**

Dalla lettera del suddetto articolo si evidenzia un punto critico riguardo al presupposto oggettivo dell'azione. Se si assume infatti che l'atto incidente sul patrimonio destinato possa essere dichiarato inefficace ai sensi degli artt. 64 o 67, L.F., solo se cagiona un pregiudizio al patrimonio della società, allora appare una contraddizione con il summenzionato orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte secondo il quale il danno nella revocatoria fallimentare consiste nel puro e semplice fatto della lesione del principio della *par condicio creditorum* (33).

Certa dottrina, nonostante la lettera della norma, ha ritenuto integrante il presupposto oggettivo ogni atto che diminui-

sca il patrimonio destinato (34). Una possibile soluzione in proposito potrebbe individuarsi dal combinato disposto dell'art. 155 e dell'art. 67 bis, L.F., considerando il permanere della separazione patrimoniale anche dopo la declaratoria di fallimento, e la possibilità per il curatore di acquisire alla massa attiva solo il prezzo della cessione al netto dei debiti contratti con riferimento allo specifico affare, o il residuo attivo della liquidazione. Da tali elementi si potrebbe ritenere revocabile unicamente l'atto che influisce sul patrimonio dedicato ad uno specifico affare, il quale comporta una diminuzione del residuo attivo da restituire alla società o del prezzo al netto dei debiti.

**Nell'ipotesi in cui il patrimonio separato si riveli capiente i creditori particolari non soffrirebbero alcun danno e la revoca dell'atto accrescerebbe la massa del fallimento sociale; qualora al contrario l'atto investa solo il patrimonio destinato esso non potrà essere dichiarato inefficace, giacché l'azione revocatoria fallimentare (al pari della regola del divieto di azioni individuali e della scadenza anticipata dei crediti) non è compresa nella liquidazione volontaria, procedimento previsto per il patrimonio separato ai sensi dell'art.**

(33) Cass. civ., sez. un., 28 marzo 2006, n. 7028, *cit.* afferma «(...) mentre nella previsione dell'art. 67, L.F., comma 1, n. 2, l'oggettivo danno al patrimonio della parte, poi fallita, riconducibile al requisito della "notevole sproporzione" richiesto per la revoca dell'atto oneroso di disposizione da essa compiuto, costituisce elemento da inglobare nel più ampio concetto di *eventus damni* per la massa dei creditori, non così è nell'ipotesi del negozio oneroso infrannuale di cui al successivo comma secondo, ove è assente il riferimento ad un analogo requisito di danno. (...) Dal che la conclusione – coerentemente da tali premesse desunta dalla giurisprudenza che si condivide (sentenze n. 9853/1991; n. 10570/1992; n. 11216/1995; n. 9908/1996; n. 1390/1999; n. 403/2001; n. 17189/2003 *citt.*) – che il presupposto oggettivo della revocatoria degli atti di disposizione compiuti dall'imprenditore nell'anno anteriore alla dichiarazione del suo fallimento si correli non alla nozione di danno quale emerge dagli istituti ordinari dell'ordinamento bensì alla specialità del sistema fallimentare, ispirato all'attuazione del principio della *par condicio creditorum*, per cui il danno consista nel puro e semplice fatto della lesione di detto principio, ricollegata, con presunzione legale assoluta, al pimento dell'atto vietato nel periodo indicato dal legislatore».

(34) Così Romano, *Il nuovo diritto fallimentare*, a cura di F. Santangeli, *sub art. 67 bis*, Milano, 2006, 302.

## ■ APPROFONDIMENTI

156, secondo comma, L.F. (e dall'art. 2447 novies, secondo comma, c.c. come modificato dal D.L.vo n. 310/2004).

I creditori del patrimonio destinato soffrono dunque una palese disparità di trattamento rispetto ai creditori generali in quanto non possono essere tutelati dalle regole della *par condicio creditorum*, bensì devono affidarsi al brocardo *prior in tempore potior in iure*.

Resta ad ogni modo ferma l'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c. ad opera dei creditori del patrimonio destinato.

Il nuovo art. 70, secondo comma, L.F., stabilisce inoltre che colui che per effetto della revoca prevista dalle norme precedenti, abbia restituito quanto aveva ricevuto, è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito. Se dunque si suppone che un atto che gravi sul patrimonio destinato sia revocato, il nuovo credito conseguente sarà ammesso allo stato passivo della società, posto che anche nella formazione del passivo, il curatore è tenuto ad applicare le norme sulla liquidazione volontaria.

Rispetto alla tendenza generale della riforma espressa dalla riduzione del periodo sospetto legale di cui si è detto sopra, **nel caso della revocatoria dei patrimoni destinati l'art. 67 bis, L.F., non contempla nessuna indicazione di un tempo sospetto anteriore alla dichiarazione di fallimento.** Questo dato unito all'inapplicabilità del regime esonerativo di cui all'art. 67, comma terzo, L.F., potrebbe generare un aumento del contenzioso relativo alle azioni revocatorie degli atti dispositivi sui patrimoni separati, con conseguenze gravi in termini di efficienza della procedura concorsuale, con il rischio più che evidente che numerose operazioni dispositive si sottraggano all'attivo fallimentare. In ogni caso bisogna ricordare che la revocatoria ai sensi dell'art. 67 bis,

L.F., è comunque soggetta a termini di decadenza (che non conoscono alcuna forma di interruzione ex art. 2964 c.c.). Non può quindi essere promossa decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento, e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto ai sensi dell'art. 69 bis, L.F.

Una possibile soluzione si potrebbe rinvenire ove si considerasse l'art. 67 bis, L.F., come una disposizione di carattere generale, avente l'unica funzione di prevedere la revocabilità di atti che incidono su beni non rientranti nella massa fallimentare e liquidabili secondo le norme sulla liquidazione ordinaria, ritenendo invece specifici gli atti ricadenti nella disciplina di cui all'art. 67, L.F., con la conseguente applicabilità dei limiti temporali previsti.

Si evidenzia inoltre, come ulteriore punto critico, la coincidenza del *dies a quo* per la decadenza dell'azione revocatoria con il momento del compimento dell'atto revocabile, quando ancora è preclusa l'esperibilità dell'azione di massa. Con la previsione della decadenza dell'azione ai sensi dell'art. 69 bis, L.F. (introdotto con la riforma del 2006) si favorisce infatti la stabilità degli atti compiuti dall'insolvente, trascurando tuttavia l'incoerenza tra il quinquennale termine ordinario di prescrizione delle azioni e la decadenza dell'azione revocatoria, accresciuta dalla riduzione del periodo sospetto legale, con l'ovvio pregiudizio delle ragioni creditorie.

### Revocatoria e delibera costitutiva dei patrimoni destinati

Se si eccettua l'anzidetto riferimento dell'art. 67 bis, L.F., la nuova disciplina fallimentare non accenna alla revocabilità dell'atto di costituzione del patrimonio destinato, il quale costituisce lo strumento principale per agire in pregiudizio verso i creditori. Sul punto si rintraccia un'ampia e diversificata articolazione di posizioni.

Nel momento in cui l'organo amministrativo delibera la costituzione di un patrimonio destinato la società riduce la garanzia dei creditori sociali generali, i quali ai sensi dell'art. 2447 quinquies c.c., non potranno più soddisfarsi sui beni separati, aggredibili solo dai creditori relativi allo specifico affare<sup>(35)</sup>. **Si verifica quindi un deterioramento della posizione dei creditori, quantitativo e qualitativo, giacché i beni del patrimonio sociale sono sostituiti da una eventuale e futura compartecipazione agli utili.** Non essendo un'alterità soggettiva del patrimonio separato, come nella già vista ipotesi affine del fondo patrimoniale, dovrebbe essere piana l'esperibilità dell'azione revocatoria, sia essa ordinaria o fallimentare.

L'atto di costituzione del patrimonio destinato allo specifico affare non compare infatti tra le esenzioni alla regola generale della revocabilità di cui all'art. 67, terzo comma, L.F., sebbene la stessa delibera costitutiva non incorra, secondo certa dottrina, nell'inefficacia dell'art. 64, L.F., essendo valutata atto non gratuito, a differenza del fondo patrimoniale<sup>(36)</sup>.

Secondo altra dottrina invece si verificherebbe proprio un'inefficacia ai sensi dell'art. 64, L.F., applicabile oltre al caso in cui vi sia un trasferimento di beni ad altro sog-

getto, anche laddove attraverso l'atto di separazione o destinazione si violi la *par condicio creditorum* o si modifichi comunque *in pejus* la situazione della classe creditoria, come in questa fattispecie in cui il patrimonio è apprendibile solo dai creditori relativi allo specifico affare<sup>(37)</sup>.

Non manca tuttavia chi, non ritenendo in linea generale la delibera costitutiva del patrimonio destinato atto pregiudizievole del patrimonio sociale e della garanzia patrimoniale dei creditori generali, qualifichi la destinazione del patrimonio come atto di organizzazione assolutamente neutro, ovvero un puro atto di pianificazione dell'attività economica, il quale può o meno contenere atti dispositivi di beni o rapporti della società, provocando eventualmente un danno ai creditori sociali<sup>(38)</sup>.

In presenza infatti di apporti di terzi, previsti dall'art. 2447 ter c.c., acquisiti al patrimonio separato destinato attraverso l'emissione di strumenti di partecipazione all'affare, senza che la società effettui una segregazione di beni propri, diviene difficile individuare un pregiudizio alle ragioni creditorie, essendo invece opportuno verificare la revocabilità delle singole disposizioni di apporto<sup>(39)</sup>.

Se si considera invero l'affine istituto dell'associazione in partecipazione finan-

(35) Per un'analisi sugli effetti della segregazione patrimoniale sulle varie classi creditorie sia permesso il rinvio a I.L. Nocera, *Patrimoni destinati: la tutela dei creditori e dei terzi nella separazione patrimoniale*, in *Le Società*, 2008.

(36) Così R. Partisani, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare nella legge delle insolvenze*, in *Contr. Impr.*, 2006, 1559 e G. Terranova, *La nuova disciplina delle revocatorie fallimentari*, in *Dir. fall.*, 2006, 301, sottrae la costituzione di un patrimonio destinato alle attribuzioni gratuite sostenendo che l'atto di destinazione sia preordinato alla gestione di un affare, dal quale la società si prefigge di trarre un utile.

(37) Cfr. S. Vincre, *op. cit.*, 126.

(38) Così F. Fimmanò, *La revocatoria dei patrimoni destinati*, in *Il Fall.*, 2005, 1106, il quale scrivendo prima della Cass. civ., sez. un., 28 marzo 2006, n. 7028, affermava che «non è vero che c'è sempre pregiudizio nascente dalla segregazione di attività patrimoniali della s.p.a. e che tale pregiudizio è sempre noto agli amministratori dell'istituente».

(39) Gli apporti dei terzi rappresentano dunque dei titoli di massa destinati alla circolazione i quali non includono diritti partecipativi alla società ma solamente ai risultati dello specifico affare finanziato tramite il rispettivo apporto, giacché trovano la propria fonte non nel contratto sociale bensì nel contratto di scambio sotteso.

## ■ APPROFONDIMENTI

ziaria, in cui il finanziamento si immette nella disponibilità della società con il vincolo di destinazione allo svolgimento dell'affare, realizzandosi la separazione patrimoniale dei proventi destinati all'integrale rimborso, si osserva come solo qualora per mezzo della destinazione si realizzi una situazione simile alla concessione di un diritto di prelazione che comporta un danno alla massa, a beneficio di alcuni creditori, diviene ammissibile una revocatoria dei singoli atti dispositivi (40).

L'assoggettamento all'azione revocatoria della delibera costitutiva del patrimonio destinato non è tuttavia immune da rilievi.

In assenza di espressa previsione la revocabilità dell'atto di costituzione sarebbe considerata implicita supponendo che l'*eventus damni*, quale peggioramento qualitativo e quantitativo, e la *scientia fraudis* siano comunque connaturati all'atto gestorio di cui all'art. 2447 ter c.c., giacché gli amministratori non possono non essere edotti circa l'incidenza dell'atto sulla garanzia patrimoniale (41). Se dunque la delibera costitutiva presenta sempre le caratteristiche della revocabilità, **nel caso in cui si ammettesse l'esperibilità dell'azione si negherebbe *ab imis* la funzione stessa del patrimonio destinato, che la società**

**costituisce proprio per l'esercizio di un'attività d'impresa in regime di separazione patrimoniale.** Secondo tale premessa si ritiene che il legislatore abbia voluto sottrarre il patrimonio destinato dal novero degli atti dispositivi a contenuto patrimoniale passibili di revocatoria (42).

Questa posizione sarebbe suffragata dalla riforma della legge fallimentare la quale, come ricordato, sancisce la revoca degli atti che incidono sul patrimonio destinato, tacendo tuttavia sulle sorti dell'atto costitutivo. Tale silenzio però non è necessariamente rilevante se si pensa che la normativa fallimentare non prevede alcunché in merito al fondo patrimoniale, eppure è pacifica la sua sottomissione al regime revocatorio.

Il legislatore della riforma può aver dunque reputato ultronea la revocabilità della delibera di destinazione, considerando invece opportuno prevedere espressamente quella degli atti che incidono sul patrimonio destinato, giacché esso è relativo ad atti compiuti in relazione a beni non assoggettati alla procedura liquidatoria concorsuale, ma a quella ordinaria in cui la revocatoria fallimentare non è azionabile.

Ulteriore argomento a favore della tesi che esclude l'esperibilità della revocatoria ex art. 67, L.F., in relazione all'atto costitu-

(40) In merito F. Fimmanò, *op. cit.*, inserisce tale ipotesi di separazione nell'alveo delle garanzie per debiti preesistenti non scaduti (art. 67, primo comma, n. 3, L.F.) ovvero per debiti scaduti (art. 67, primo comma, n. 4, L.F.) o ancora degli «atti costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati» di cui all'art. 67, secondo comma, L.F., «considerato che con riferimento a questa ultima ipotesi la contestualità non è intesa in senso meramente cronologico formale, ma in senso logico e pertanto sussiste quando la costituzione del privilegio, pur se successiva al momento in cui è sorto il credito, sia stata prevista e voluta *ab origine* insieme con la creazione del debito, onde tra la prima e la seconda venga a realizzarsi uno specifico vincolo di interdipendenza e di correlazione».

(41) Si veda sul punto G. Falcone, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare ed il rapporto banca-impresa nel finanziamento delle attività poste in essere per l'esecuzione di uno specifico affare*, in AA. VV., *Il rapporto banca-impresa nel nuovo diritto societario*, a cura di S. Bonfatti – G. Falcone, Giuffrè, Milano, 2004, 178, il quale ritiene che l'elemento soggettivo vada provato esclusivamente con riguardo alla società gemmante.

(42) Così S. Locorotolo, *Patrimoni destinati, insolvenza ed azione revocatoria*, in *Il dir. fall.*, 2006, 125.

tivo può rintracciarsi, secondo certa dottrina (43), nell'**esclusività dello strumento dell'opposizione di cui al secondo comma dell'art. 2447 quater c.c., la quale assorbirebbe la tutela dei creditori generali, preservando l'efficacia della delibera non opposta nel termine di sessanta giorni dall'iscrizione della stessa nel registro delle imprese, come conseguenza del regime di stabilità degli atti societari** (il tribunale adito infatti, nonostante l'opposizione, può disporre comunque l'esecuzione della stessa, previa prestazione da parte della società di un'idonea garanzia). Si giustificerebbe dunque il dettato del primo comma dell'art. 2447 quinquies c.c. secondo il quale, decorso il termine per l'opposizione alla delibera costitutiva «i creditori della società non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare né, salvo che per la parte spettante alla società, sui frutti o proventi da esso derivanti». La mancata tempestiva opposizione da parte dei creditori opererebbe dunque in termini di acquiescenza alla destinazione, così come l'eventuale previsione

del giudice di esecuzione della delibera (salvo la predisposizione di idonea garanzia) sarebbe indicativa della non lesività di tale atto per i medesimi creditori sociali.

Tale ipotesi non assumerebbe i caratteri dell'eccezionalità in quanto analoga al regime delle opposizioni previsto in materia di riduzione del capitale sociale per esuberanza (art. 2445 c.c.), trasformazione eterogenea (art. 2500 novies c.c.), fusione (art. 2503 c.c.) e scissione (art. 2506 ter c.c.). In tutte queste fattispecie i creditori sociali anteriori all'atto deliberativo si possono avvalere dello strumento dell'opposizione laddove le società di capitali desiderino compiere atti potenzialmente lesivi della garanzia patrimoniale preesistente o comunque modificativi della responsabilità delle obbligazioni sociali, a prescindere dalla verifica di un pregiudizio.

Si potrebbe tuttavia eccepire la diversità dei presupposti, dell'oggetto e degli effetti dell'azione revocatoria rispetto all'opposizione già prevista dal secondo comma dell'art. 2447 quater c.c., per escludere ogni vincolo di alternatività (44).

**Sul piano degli effetti si osserva che**

---

(43) Parteggiano per l'irrevocabilità della delibera costitutiva R. Arlt, *op. cit.*; A. Caiafa, *Il patrimonio destinato: profili lavoristici e fallimentari*, in *Dir. Fall.*, 2004, 712; R. Santagata, *Patrimoni destinati e azioni revocatorie*, cit.; S. Locorotolo, *op. cit.*; R. Partisani, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare nella legge delle insolvenze*, cit.; in particolare G. Bozza, *Patrimoni destinati, partecipazioni statali, s.a.a.*, in *La riforma del diritto societario*, a cura di G. Lo Cascio, Giuffrè, Milano, 2003, sostiene che non sia ammissibile la revocatoria della delibera di costituzione del patrimonio perché la destinazione patrimoniale, se compiuta nei limiti della legge non può produrre un effetto pregiudizievole, atteso che la sottrazione alla garanzia dei creditori di parte del patrimonio è prevista dalla legge; sottolinea inoltre che i creditori, non avendo proposto opposizione hanno prestato acquiescenza circa la mancanza di lesività della deliberazione, la quale potrebbe essere stata altresì accertata giudizialmente in caso di rigetto delle opposizioni.

(44) In merito si veda G. Falcone, *op. cit.*, il quale attribuisce all'opposizione un carattere di specialità rispetto all'*actio pauliana* avente carattere generale, e ritiene quindi che il creditore abbia diritto a ricorrere alla disciplina generale oltre che a quella speciale, in considerazione che le restrizioni della tutela dei creditori non «sono giustificabili ove non siano espressamente previste». Sul punto L. Guglielmucci, *Patrimoni destinati e insolvenza*, in *www.ipsoa.it*, sostiene come «l'opposizione nel termine di due mesi dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese destinato ad operare in via preventiva, come ad esempio il sequestro conservativo e certamente non incompatibile con uno strumento di reintegrazione della garanzia patrimoniale dopo che l'atto di disposizione è divenuto opponibile – può non essere sufficiente alla tutela dei creditori sociali e certamente non lo è quando non risulti, e tuttavia sussista, l'insufficienza del patri-



## ■ APPROFONDIMENTI

**l'opposizione arresta il processo segregativo prima che questo si compia, posto che l'effetto della delibera costitutiva è subordinato al decorso del termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese in assenza di opposizioni da parte dei creditori, mentre invece la revocatoria rende inefficace rispetto ai creditori un atto che ha già prodotto i suoi effetti, tutelando dunque anche i creditori sociali posteriori alla costituzione del patrimonio destinato, legittimati a proporre l'azione revocatoria ma non già l'opposizione** <sup>(45)</sup>. Questa poi, a differenza dell'azione recuperatoria diretta unicamente a salvaguardare i creditori dai danni subiti dall'atto dispositivo, svolge in più funzione di tutela rispetto anche a vizi genetici della delibera, quale ad esempio l'indeterminatezza del suo oggetto o il coefficiente di rischio ad esso connesso.

**Una chiara eterogeneità delle due azioni si riscontra anche in relazione ai presupposti giacché l'opposizione si fonda sull'elemento oggettivo dato dal pregiudizio attuale o potenziale cagionato dall'atto di costituzione del patri-**

**monio destinato, ovvero sui vizi della delibera, senza alcuna necessità di rintracciare l'elemento soggettivo della consapevolezza di procurare un danno.** L'obbligo inoltre a carico dell'organo amministrativo di redigere il piano economico finanziario dal quale risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare (ai sensi dell'art. 2447 ter, primo comma, lett. c), c.c.), conferma la necessaria cristallizzazione della prognosi che verificata *ex post* consente di valutare la consapevolezza originaria dell'incapienza o la premeditazione.

Considerando infine la *ratio* dei due strumenti si rileva che l'opposizione tutela singole posizioni creditorie e presuppone almeno un pericolo di lesione della consistenza patrimoniale mentre la revocatoria fallimentare tutela la massa fallimentare ed è esercitata dal curatore, terzo sia rispetto al fallito sia rispetto ai creditori *uti singuli*, salvaguardando, secondo la suddetta pronuncia delle Sezioni Unite, la realizzazione della *par condicio creditorum* <sup>(46)</sup>.

In conclusione, tuttavia, osservando la riforma delle società di capitali ed il regime della revocatoria fallimentare recentemen-

---

monio residuo della società a soddisfare i propri creditori. In tal caso non sembra dubbia la revocabilità della delibera di costituzione del patrimonio destinato, esattamente come sarebbe revocabile il conferimento in una (neocostituita) società». Cfr. inoltre N. Rocco di Torrepadula, *Patrimoni destinati e insolvenza*, cit.; M. Lamandini, *Patrimoni separati e tutela del creditore*, in *Riv. dir. proc.*, 2005, 38 ss.; F. Fimmanò, *op. cit.*; R. Lenzi, *Patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *La riforma del diritto societario*, a cura di D. Cerri, Plus, Pisa, 2003; Id., *I patrimoni destinati: costituzione e dinamica dell'affare*, *Riv. not.*, 2003, 564;

(45) M. Lamandini, in *Patrimoni separati e tutela del creditore*, cit., B. Inzitari, *op. cit.*, F. Fimmanò, *op. cit.*, 1106, rilevano una disparità di trattamento per i creditori sociali ove la società decida di ricorrere al patrimonio destinato piuttosto che alla scissione. Si lamenta l'assenza di una disposizione analoga all'art. 2506 quater, terzo comma, c.c. che sancisca per i debiti sociali anteriori alla separazione una responsabilità solidale tra patrimonio destinato e patrimonio generale. Si sono rilevate lacune nella prospettiva della tutela dei diritti dei creditori sociali a fronte dell'esiguità del termine per l'opposizione, della insufficiente tutela fornita dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese e della carenza di rimedi per le ipotesi di confusione patrimoniale e di conflitti di interesse tra la gestione della società e del patrimonio destinato.

(46) Su tutti si vedano E. Frascaroli Santi, *Prime riflessioni sugli effetti della riforma societaria sulle procedure concorsuali*, in *Dir. fall.*, 2004, I, 53; F. Fimmanò, *op. cit.*, 1105; S. Vincre, *op. cit.*, 126.; N. Rocco di Torrepadula, *Patrimoni destinati ed insolvenza*, cit.

te novellato sembra potersi propendere per l'**irrevocabilità della delibera di costituzione del patrimonio destinato in base ad un argomento analogico e di policy del diritto che vede il principio di stabilità negoziale e, nella specie, di conservazione degli atti societari, prevalere sui principi concorsuali.**

Basti richiamare gli altri istituti in cui è ravvisabile il pericolo di pregiudizio per i creditori sociali anteriori all'iscrizione della delibera nel registro delle imprese come conseguenza di un atto organizzativo dell'ente che modifica la garanzia generica o altera gli assetti di responsabilità: l'art. 2504 quater c.c., in materia di fusione richiamato per la scissione dall'art. 2506 ter, il quale inibisce la pronuncia di invalidità dell'atto di scissione a seguito dell'iscrizione nel registro delle imprese, salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati (47). È opportuno al pari ricor-

dare le modifiche alla disciplina della nullità delle deliberazioni, per la quale è stato fissato un termine di tre anni dalla iscrizione nel registro delle imprese (art. 2379, primo comma, c.c.), è stato introdotto un *quorum* per la proposizione dell'azione di annullamento (art. 2377, terzo comma, c.c.) e sono stati altresì stabiliti dei limiti temporali per l'impugnazione delle delibere di aumento o di riduzione del capitale e della emissione di obbligazioni, termini ancor più circoscritti riguardo alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (art. 2379 ter c.c.).

Se quindi il principio di stabilità degli atti delle società e l'interesse sociale allo sfruttamento del patrimonio destinato è ritenuto prevalente rispetto alla salvaguardia della *par condicio*, si affiderà la tutela dei creditori anteriori al solo strumento dell'opposizione, sebbene la stessa presenti peculiarità affatto differenti rispetto alla revocatoria. ■

---

(47) L'interesse del legislatore a rendere appetibile ed efficace lo strumento dei patrimoni destinati come mezzo di segregazione patrimoniale si manifesta anche rispetto alla scissione parziale (art. 2506 quater c.c.), ipotesi concettualmente più vicina, laddove vi è una responsabilità supplementare del patrimonio destinato per l'adempimento delle obbligazioni sociali anteriori alla propria costituzione. Questa soluzione ovviamente salvaguarda massimamente i creditori anteriori alla diminuzione della garanzia patrimoniale ma, nella fattispecie, sarebbe in netta contraddizione con la *ratio* dei patrimoni destinati stessi, i quali a differenza del caso della scissione, hanno carattere transitorio e sono funzionali alla realizzazione dello scopo prefissato, limitando appunto la garanzia generica. In proposito cfr. G. Mignone, *Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Il nuovo diritto societario*, a cura di G. Cottino – G. Bonfante – O. Cagnasso – P. Montalenti, II, Bologna, 2004, 1635, e G. Fauceglia, *op. cit.*

## ■ APPROFONDIMENTI

### IN SINTESI

#### REVOCATORIA FALLIMENTARE DOPO LA RIFORMA DEL 2007

Revocatoria fallimentare dopo la riforma (art. 67, L.F.)

Durata del periodo sospetto	→	Riduzione da due ad un anno
Presupposto soggettivo	→	Conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo
Esperibilità	→	Pregiudizio astratto. Il danno consiste nella lesione della <i>par condicio creditorum</i> che, con presunzione legale assoluta, viene fatta discendere dal compimento dell'atto vietato nel periodo indicato dal legislatore

Revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.)

Presupposto soggettivo	→	Conoscenza del pregiudizio in capo al debitore, oltre che al terzo acquirente
Esperibilità	→	Pregiudizio in concreto. Strumento di tutela azionabile dai creditori contro gli atti del debitore non ancora insolvente, e dunque successivamente al compimento dell'atto di disposizione il patrimonio residuo del debitore potrebbe ancora integrare il soddisfacimento dei suoi creditori

#### AZIONE REVOCATORIA E SEPARAZIONE PATRIMONIALE

<i>Ratio</i> della revocabilità dell'atto di costituzione di un patrimonio separato	→	Disparità di trattamento tra i creditori determinando un <i>vulnus</i> del principio della <i>par condicio creditorum</i>
Funzione dell'azione revocatoria	→	Strumento di reintegrazione del patrimonio incapiente del debitore e mezzo di redistribuzione di perdite tra creditori in ossequio alle regole concorsuali
Fallimento e fondo patrimoniale - Tesi	→	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Insensibilità al fallimento del fondo patrimoniale rispetto al fallimento del coniuge imprenditore</li> <li>2) Scioglimento del fondo patrimoniale dal momento che non è considerato esaustivo l'elenco di fattispecie di cessazione previste dall'art. 171 c.c.</li> <li>3) Apprensione <i>pro quota</i> all'attivo concorsuale dei beni conferiti nel fondo, i quali realizzano una massa separata funzionale al soddisfacimento esclusivo dei creditori familiari con la conseguente possibilità per i creditori familiari di insinuarsi anche nel passivo generale</li> </ol>

## REVOCABILITÀ DEGLI ATTI INCIDENTI SUL PATRIMONIO DESTINATO

Termini temporali	→	Art. 67 bis, L.F., non contempla nessuna indicazione di un tempo sospetto anteriore alla dichiarazione di fallimento
Termini di decadenza	→	L'azione non può essere promossa decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento, e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto
<i>Dies a quo</i> per la decadenza dell'azione revocatoria	→	Momento del compimento dell'atto revocabile

## REVOCATORIA E DELIBERA COSTITUTIVA DEI PATRIMONI DESTINATI

**Effetti della delibera costituiva di patrimoni destinati:** deterioramento della posizione dei creditori, quantitativo e qualitativo, i beni del patrimonio sociale sono sostituiti da una eventuale e futura compartecipazione agli utili.

**Esenzioni alla regola generale della revocabilità:** non compare l'atto di costituzione del patrimonio destinato allo specifico affare

**Opposizione alla costituzione** (rimedio ex art. 2447 quater c.c., comma 2):

Natura	→	Strumento esclusivo che assorbe la tutela dei creditori generali
Effetti	→	<i>Mancata tempestiva opposizione:</i> acquiescenza alla destinazione. <i>Ordine di esecuzione della delibera da parte del giudice:</i> indice della non lesività di tale atto per i medesimi creditori sociali
Presupposti	→	Si fonda sull'elemento oggettivo dato dal pregiudizio attuale o potenziale cagionato dall'atto di costituzione del patrimonio destinato, ovvero sui vizi della delibera, senza alcuna necessità di rintracciare l'elemento soggettivo della consapevolezza di procurare un danno
Ratio	→	Tutela singole posizioni creditorie e presuppone almeno un pericolo di lesione della consistenza patrimoniale (a differenza della revocatoria fallimentare che tutela la massa fallimentare ed è esercitata dal curatore, terzo sia rispetto al fallito sia rispetto ai creditori <i>uti singuli</i> , salvaguardando, secondo la pronuncia delle Sezioni Unite n. 7028/2006, la realizzazione della <i>par condicio creditorum</i> )